



*Ministero
della Marina Mercantile*
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA

Divisione XXII Ita
Prot. N.º 622/201 Allegati

OGGETTO: Pesca subacquea professionale e sportiva - Decreto Ministeriale 1º giugno 1987, n.º 249

Roma, 23 LUG 1987 19

Alle Capitanerie di Porto
LORO SEDI

Agli Uffici Circondariali
Marittimi
LORO SEDI

Disposti al Foglio del
Dir. Ita N.º

- Agli Uffici Locali Marittimi
LORO SEDI
- Alle Delegazioni di Spiaggia
LORO SEDI
- e p.c. All'Ispezzione Generale delle
Capitanerie di Porto
SEDE
- Al Comando Generale dell'Arma
dei Carabinieri
V.le Romania
00100 ROMA
- Al Comando Generale della
Guardia di Finanza
V. Sicilia
00100 ROMA
- Alla F.I.P.S.
v. Tiziano 70
00100 ROMA
- Alla Federpesca
Corso Italia 92
00198 ROMA
- Alla Federcoopescas
v. B. Croce 68/116 - Pa-
lazzina ENPAIA sc.C
00142 ROMA
- All'ANCP - Lega
v. Appennini 53
00198 ROMA
- All'AGCI
v. Somalia 164
00199 ROMA



Ministero
della Marina Mercantile
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA

MOO.17

Parma

19

Al

Divisione *Leg.*
Prot. N.º *627/201* *Allegato*

Proposta al Foglio del
Dir. Leg. N.º

OGGETTO:

- 2 -

In relazione a talune richieste di chiarimenti in materia, si ritiene opportuno far presente che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 249 del 29/06/1987 è stato pubblicato il decreto in oggetto recante norme per la pesca subaquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subaquei, a modifica degli artt. 128 e 128 bis del regolamento alla legge sulla disciplina della pesca marittima (D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 modificato con D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219); fermi restando gli artt. 129 e seguenti di tale regolamento.

Negli articoli 1 e 2 è richiamato il divieto generale dell'uso degli apparecchi ausiliari di respirazione nella attività di pesca con fucile subaqueo così come stabilito negli artt. 128 e 128 bis del citato regolamento per la pesca marittima.

L'art. 3 riguarda i pescatori subaquei che si recano nella zona di pesca con un mezzo nautico sul quale si trovi, come consentito dal decreto in argomento, a fini di sicurezza, un apparecchio ausiliario di respirazione con bombola di capacità non superiore a dieci litri.

Non rientrano quindi nei presupposti dell'art. 3 del nuovo provvedimento i casi del pescatore subaqueo che si reca nella zona di pesca con l'ausilio di un mezzo nautico senza alcun apparecchio ausiliario di respirazione (bombola ed erogatore) a bordo, o che effettua la pesca subaquea da terra.

Si ritiene opportuno, infine, precisare che ai pescatori sportivi è vietata la raccolta di coralli e crostacei, nonchè di molluschi esclusi quelli cefalopodi.

IL MINISTRO

En. Biff

642
dy